

Richiesta di rimborso/compensazione del credito iva trimestrale

Scade il 30 aprile il termine entro cui presentare all'Agenzia delle Entrate **il nuovo modello TR**, approvato con il Provvedimento del 20 marzo 2008, **per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA** riferito al primo trimestre 2008.

Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di IVA detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione.

La facoltà di richiedere il rimborso del credito IVA infrannuale (o il suo utilizzo in compensazione) è consentita esclusivamente ai soggetti che possiedono uno dei seguenti requisiti (previsti dall'art. 30, comma 3 del DPR 633/1972):

❖ **Aliquota media:** riservato ai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%. Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili. Nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

❖ **Operazioni non imponibili:** riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, e 9 del DPR 633/72 nonché gli articoli 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, art. 41 e art. 58 del D.L. 331/93 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%.

❖ **Acquisto di beni ammortizzabili:** riservato ai contribuenti che effettuano nel trimestre acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Inoltre, si chiarisce che il rimborso infrannuale in esame non riguarda gli acquisti di beni e servizi per studi e ricerche.

I requisiti devono sussistere facendo riferimento ad ogni singolo trimestre, per cui potrebbe verificarsi che in un trimestre esistono questi requisiti ed in altri no.

In caso di compensazione vale il limite di 516.456,90 euro per ciascun anno solare, limite che riguarda l'insieme complessivo di tutte le compensazioni che si effettueranno nell'anno. Tale limite è elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

La compensazione può essere effettuata a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento (per il I trimestre dal 1° aprile). Per effettuare la compensazione si devono inoltre utilizzare appositi **codici tributo (per il I trimestre: 6036)**.

Limitatamente alle istanze relative al primo trimestre 2008, la presentazione potrà avvenire mediante le seguenti modalità:

- direttamente all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta;
- spedizione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente a mezzo lettera raccomandata (in tal caso, il modello si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all'ufficio postale).

A partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008, il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Il nuovo modello TR si è reso necessario non soltanto per rendere obbligatorio l'invio telematico (così come previsto dalla Finanziaria 2008 e dal Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 marzo 2008), ma anche per recepire le modifiche apportate ai nuovi codici di classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) e l'ampliamento della categoria di contribuenti nei confronti dei quali è prevista l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.